

D.g.r. 24 novembre 2025 - n. XII/5379

Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I» inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12 dicembre 2022 [notificata con il numero C (2022) 8788], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedere per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) e la Parte Quinta, Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
 - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;
- Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»:
- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale di cui all'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
 - la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, è stato attivato un tavolo tecnico di confronto con rappresentanti della Direzione Generale Ambiente e Clima, delle Autorità Competenti (Province, Città Metropolitana di Milano), di Arpa Lombardia e delle Associazioni di categoria interessate per la valutazione delle problematiche tecniche inerenti l'applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A.;

Ravvisata la necessità di fornire una prima serie di indicazioni per supportare le Autorità Competenti e i Gestori nelle valutazioni inerenti all'applicazione delle BAT sulla base delle criticità e richieste di chiarimento emerse nell'ambito dei lavori del tavolo;

Preso atto del documento recante gli «Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) relative alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica per l'industria» elaborato e condiviso nella seduta del tavolo tecnico del 30 ottobre 2025;

Ritenuto, altresì, opportuno:

- mantenere attivo il tavolo tecnico di confronto finalizzato ad accompagnare i procedimenti di riesame in capo alle Province e Città Metropolitana di Milano, anche al fine di integrare gli indirizzi sulla base di ulteriori elementi emersi nell'ambito dei procedimenti;
- demandare al competente Dirigente della Direzione Generale «Ambiente e Clima» l'eventuale integrazione dell'allegato tecnico alla presente deliberazione, per gli aspetti più prettamente tecnici;

Considerata la necessità di approvare tale documento al fine di fornire ulteriori criteri direttivi necessari alla Province e alla Città Metropolitana di Milano per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo grado di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 giugno 2023 n. 42/2023, e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - «Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato «Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica»;

2. di mantenere attivo il tavolo tecnico di confronto finalizzato ad accompagnare i procedimenti di riesame in capo alle Province e Città Metropolitana di Milano, anche al fine di integrare gli indirizzi sulla base di ulteriori elementi emersi nell'ambito dei procedimenti;

3. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale «Ambiente e Clima» l'eventuale integrazione dell'allegato tecnico alla presente deliberazione, per gli aspetti più prettamente tecnici;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale, nell'apposita Sezione «Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).»

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO**IINDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 SULLE
MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER I SISTEMI COMUNI DI GESTIONE E TRATTAMENTO
DEGLI SCARICHI GASSOSI NELL'INDUSTRIA CHIMICA****1) Premesse**

In data 12 dicembre 2022, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle MTD/BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell'installazione interessata siano riesaminate, e se necessario, aggiornate, per assicurare il rispetto del decreto legislativo medesimo con particolare riferimento all'applicazione dei valori limite di emissione.

Regione Lombardia, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di AIA previste dalla Legge Regionale n. 24/2006, ha attivato un tavolo tecnico di confronto con le autorità competenti (Province, Città Metropolitana di Milano, di seguito CMMI, ARPA Lombardia) e le Associazioni imprenditoriali per valutare eventuali problematiche applicative, a carattere tecnico ed amministrativo, delle conclusioni sulle BAT in argomento e per definire indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di riesame delle AIA in essere. Partendo dagli approfondimenti svolti, nell'ambito del suddetto tavolo sono stati elaborati una prima serie di indirizzi riportati nel presente documento, sulla base dei quali le Autorità Competenti (AC) potranno effettuare le istruttorie tecniche per il riesame delle AIA, al fine di garantire un approccio uniforme su tutto il territorio regionale. Tali indirizzi potranno essere successivamente integrati sulla base di ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso dei procedimenti di riesame e che saranno valutati nell'ambito del tavolo di confronto che resterà pertanto attivo al fine di accompagnare il processo di riesame delle autorizzazioni del settore.

Sono, in ogni caso, fatte salve le ulteriori specifiche valutazioni tecniche dell'autorità competente in considerazione delle peculiarità dell'installazione oggetto di riesame dell'AIA e del contesto ambientale in cui la stessa viene esercita. La definizione delle prescrizioni inerenti all'attuazione delle BAT ed in particolare alle modalità di monitoraggio delle fonti emissive non può, infatti, prescindere dalle istruttorie sito-specifiche condotte dalle AC e da ARPA Lombardia, nell'ambito delle quali potranno essere meglio esaminati aspetti quali:

- le caratteristiche qualitative del prodotto della lavorazione in esame e le condizioni operative di processo;
- le peculiarità impiantistiche e produttive dell'installazione oggetto di istruttoria;
- le criticità ambientali locali con particolare riferimento alla qualità dell'aria.

Si precisa infine che, relativamente agli aspetti non contemplati nel presente documento, si rimanda a quanto previsto nel succitato documento comunitario.

2) Raccordo con altre normative di settore

Le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento sia le conclusioni sulle MTD/BAT, sia i vincoli indicati dalla legislazione ambientale nazionale e regionale vigente (D. Lgs. 152/06 - art.29-sexies, comma 4-ter).

Risulta, quindi, utile effettuare un confronto tra le prescrizioni derivanti dalla disciplina comunitaria e quelle derivanti dalla normativa nazionale e regionale qualora si riferiscano allo stesso aspetto ambientale quale, nel caso specifico, le emissioni in atmosfera. Al riguardo, fermo restando la normativa nazionale a vario titolo interessata, si richiama quanto previsto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

Qualità dell'aria: il PRIA, il cui aggiornamento è stato approvato con DGR n. XI/449 del 2 agosto 2018, attualmente oggetto di nuova pianificazione, prevede con particolare riferimento alle installazioni soggette ad AIA, l'attuazione dell'Azione El-1n) secondo cui Regione Lombardia attiva tavoli tecnici di confronto per l'elaborazione di documenti di indirizzo finalizzati ad agevolare e coordinare l'applicazione delle BAT nei procedimenti di riesame delle AIA esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre – per quanto possibile dal punto di vista tecnico – le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria. Nello specifico, l'Azione El-1n prevede che nella definizione di tali indirizzi sia favorita, compatibilmente con le caratteristiche del settore produttivo:

- l'applicazione, su tutto il territorio regionale, dei limiti più restrittivi individuati nelle BAT Conclusions per gli inquinanti NOx e Polveri, nell'ambito del rilascio delle AIA per nuove installazioni, fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle situazioni specifiche dell'impianto, rispetto alle quali comunque dovrà essere individuato un limite entro il range previsto dalle BAT;
- nelle aree più critiche per la qualità dell'aria, l'applicazione della suddetta misura anche nei casi di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove unità/impianti (linea incenerimento), limitatamente alle nuove unità e fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle situazioni specifiche dell'impianto.

Relativamente a tale misura, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo e del confronto dei nuovi limiti emissivi con le attuali prestazioni degli impianti, emerge come i BAT-AEL prevedano una sostanziale riduzione dei range emissivi definendo, in particolare, valori del livello inferiore estremamente bassi (si vedano le BAT 14, 16 e 36). In tal senso l'individuazione di valori limite prossimi al range inferiore dovrà essere valutata caso per caso, sulla base dello specifico ciclo produttivo e tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica degli interventi.

3) Campo di applicazione

Secondo quanto riportato nella sezione § AMBITO DI APPLICAZIONE, le conclusioni sulle BAT della decisione in oggetto si applicano alle attività di cui alla categoria 4 "Industria chimica" dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE (Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06), riguardante tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 del richiamato allegato I, con le seguenti **esclusioni**:

- 1) emissioni in atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia (ricomprese nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cloro-alcali CAK);
- 2) emissioni convogliate nell'atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei prodotti chimici elencati di seguito in processi continui con capacità totale di produzione superiore alle 20.000 t/anno (ricomprese nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi LVOC):
 - a) olefine leggere con processi di cracking con vapore;
 - b) formaldeide;
 - c) ossido di etilene e glicoli etilenici;
 - d) fenolo a partire dal cumene;

- e) dinitrotoluene a partire dal toluene, toluendiammina a partire dal dinitrotoluene, diisocianato di toluene a partire dalla toluendiammina, metilendianilina a partire dall'anilina, diisocianato di metilendifenile a partire dalla metilendianilina;
 - f) dcloruro di etilene (EDC) e monomero di cloruro di vinile (VCM);
 - g) perossido di idrogeno;
- con la precisazione che le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO) convogliate nell'atmosfera generate dal trattamento termico degli scarichi gassosi provenienti dai suddetti processi di fabbricazione rientrano invece nel campo di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;**
- 3) le emissioni in atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici (che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità LVIC):
 - a) ammoniaca;
 - b) nitrato di ammonio;
 - c) calcio nitrato di ammonio;
 - d) carburo di calcio;
 - e) cloruro di calcio;
 - f) nitrato di calcio;
 - g) nerofumo;
 - h) cloruro ferroso;
 - i) solfato ferroso (ossia vetriolo verde e prodotti correlati, come i clorosolfati);
 - j) acido fluoridrico;
 - k) fosfati inorganici;
 - l) acido nitrico;
 - m) fertilizzanti a base di azoto, fosforo o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
 - n) acido fosforico;
 - o) carbonato di calcio precipitato;
 - p) carbonato di sodio (soda);
 - q) clorato di sodio;
 - r) silicato di sodio;
 - s) acido solforico;
 - t) silicio sintetico amorfico;
 - u) biossido di titanio e prodotti correlati;
 - v) urea;
 - w) urea e nitrato di ammonio;
 - 4) le emissioni nell'atmosfera provenienti dal reforming a vapore nonché dalla purificazione fisica e dalla riconcentrazione dell'acido solforico spento, **a condizione che tali processi siano direttamente associati a un processo di fabbricazione di cui ai precedenti punti 2 o 3;**
 - 5) le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca (che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio CLM);
 - 6) le emissioni nell'atmosfera provenienti da:
 - a) unità di combustione diverse dai forni/riscaldatori di processo (queste potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione LCP, nelle conclusioni sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas REF e/o nella direttiva UE 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi);
 - b) forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 1 MW;
 - c) forni/riscaldatori di processo utilizzati nella produzione di olefine leggere, dcloruro di etilene e/o monomero di cloruro di vinile di cui al punto 2, che potrebbero rientrare nelle conclusioni ni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi LVOC;

- 7) le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti, che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti WI;
- 8) le emissioni nell'atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi, se non direttamente associati all'attività 4 Industria chimica di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le emissioni prodotte dallo stoccaggio EFS; si precisa che le emissioni nell'atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che tali processi siano direttamente associati al processo di produzione chimica specificato nell'ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;
- 9) le emissioni nell'atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali ICS.

Al fine di delineare il procedimento amministrativo più idoneo per l'aggiornamento delle Autorizzazioni, a seguito della emanazione delle presenti BAT Conclusions, si rammenta che la normativa nazionale prevede che il riesame dell'AIA sia disposto con le seguenti modalità:

- art. 29 octies c.3 lett. a): *Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*
 - *entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*
- art. 29 octies c.4: *Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:*
 - o le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni.*

Dal momento che, per il settore chimico, sono presenti diversi Bref che coinvolgono il settore, sia con indicazioni "verticali" (es. LVOC) finalizzate a disciplinare integralmente i processi e gli impatti del settore, sia con indicazioni "orizzontali", finalizzate cioè a disciplinare parzialmente solo specifici aspetti, quali appunto le BAT WGC e le BAT CWW, fermo restando che **l'individuazione del procedimento più idoneo è in capo all'Autorità Competente che dovrà tener conto dei processi svolti nell'installazione**, si rammenta quanto segue:

1. il riesame con valenza di rinnovo delineato all'art. 29 octies c.3 lett.a, è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; se l'attività principale è invece più specificamente trattata in un'altra Conclusione sulle BAT (ad es. BATC LVOC), sussiste solo l'obbligo (comunitario) di tenere conto del nuovo documento nei procedimenti avviati successivamente alla data di pubblicazione delle BAT, nonché la facoltà di disporre un riesame ai sensi dell'art.29 octies c.4 per evoluzione significativa delle tecniche di riferimento (ma senza l'obbligo di chiudere entro 4 anni);
2. le BAT WGC sono finalizzate a trattare gli aspetti concernenti gli scarichi gassosi e non l'intero processo analogamente a quanto avviene, relativamente al medesimo settore, per le BAT CWW complementari alle BAT in oggetto;
3. nonostante le BAT in questione si sovrappongano ad altre BAT "verticali" emanate in passato, quali LVOC, o di prossima emanazione (LVIC), la Decisione UE 2022/2427 (WGC) non sostituisce la Decisione 2017/2117 (LVOC), ma la integra, affrontando aspetti non trattati dalla decisione precedente: la 2017/2117 (LVOC) infatti regola le emissioni derivanti dai processi produttivi riconducibili ad alcune delle attività di cui ai punto 4.1 e 4.2, mentre la 2022/2427 (WCG) si riferisce a tutte le attività di cui al punto 4 (industria chimica);
4. le installazioni AIA presenti sul territorio regionale appartenenti alla categoria in questione sono circa 150; una parte di queste – seppur esigua – è già stata oggetto di riesame a seguito di emanazione di precedenti BAT insistenti sull'attività chimica (LVOC), provvedendo ai necessari adeguamenti del

- caso, o ad istruttorie preliminari finalizzate all'applicazione delle BAT, come nel caso delle BAT CWW, sulla base di quanto stabilito nella dgr n. 2574 del 2 dicembre 2019;
5. per il settore chimico, al momento non risultano in fase di definizione ulteriori BAT "verticali", se non quelle relative alle LVIC, ma solo poche installazioni presenti sul territorio regionale (meno di una decina) saranno interessate da tale BRef e riesaminate in tal senso.

Considerati, inoltre, i numeri delle installazioni AIA potenzialmente interessate dalle BAT (sia verticali, che orizzontali), emerge la necessità, da un lato di favorire una rapida applicazione delle BAT al fine di traghuardare il prima possibile i miglioramenti ambientali conseguenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, dall'altro di garantire una efficacie azione tecnica ed amministrativa da parte degli uffici a fronte degli elevati carichi di lavoro derivanti dall'attivazione dei procedimenti di riesame, che andrà ad aggiungersi al normale svolgimento delle attività istruttorie.

In ragione di quanto sopra esposto, partendo dagli esiti delle prime verifiche condotte a livello regionale, e sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che ciascuna Autorità Competente, al fine di esaminare in quale delle due casistiche debba essere inquadrata l'istruttoria di riesame applicabile, dovrà condurre le necessarie valutazioni, considerando le varie **BAT applicabili all'installazione rispetto al processo svolto, lo stato dei riesami intercorsi ed eventuali procedimenti già in corso** al fine di ottimizzare l'azione amministrativa.

In ogni caso, rilevata la necessità di aggiornare le autorizzazioni in tempi idonei a garantire una rapida applicazione delle BAT Conclusions ed al fine di razionalizzare l'attività amministrativa, anche il riesame effettuato ai sensi dell'art 29 octies c.4, laddove ne sussistano i presupposti, dovrà essere concluso al più entro 4 anni dalla emanazione del presente provvedimento e dovrà riguardare – ai fini dell'aggiornamento dell'allegato tecnico - l'intera installazione.

Si rammenta inoltre che in caso di riesame, ai sensi del art. 29 octies c. 2 "*Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata*", dovranno essere valutate e applicate tutte le BAT applicabili all'installazione in oggetto.

Le Autorità Competenti interessate da un maggior numero di procedimenti di riesame da avviare, secondo le modalità valutate e ritenute più adatte al proprio contesto, potranno calendarizzare le tempistiche per l'avvio dei richiamati procedimenti di riesame e informare i gestori riguardo l'opportunità di avviare i campionamenti delle emissioni (ai fini dell'applicazione della BAT 2) fin da subito, così da ottimizzare i tempi per la messa a disposizione degli Enti dei risultati del campionamento e in modo tale da svolgere le valutazioni specifiche del caso, che andranno indicate ai documenti per l'istruttoria di riesame.

4) Indicazioni generali

Sulla base di quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento sia le Conclusioni sulle MTD/BAT, sia i vincoli dovuti alla legislazione ambientale nazionale e regionale vigente. Relativamente agli adempimenti di monitoraggio in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad AIA, il D.Lgs. 152/06 stabilisce, all'art. 29-sexies, comma 6, che l'autorizzazione deve comprendere gli opportuni requisiti per il controllo delle emissioni, i quali specificano, tra l'altro, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione.

Le frequenze di monitoraggio dei diversi parametri da misurare in ciascun punto di emissione in atmosfera sono di norma riportate nel Piano di monitoraggio e controllo, parte integrante dell'allegato tecnico dell'AIA, che viene valutato sulla base della proposta presentata dal Gestore dell'installazione con l'istanza e

definito secondo il parere reso dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del d.lgs. 152/06.

Al riguardo, contestualmente all'emanazione del presente documento, sono resi disponibili sul sito di ARPA e di Regione Lombardia, i seguenti documenti:

- Piano di Monitoraggio "tipo" del settore, finalizzato a uniformare le attività di controllo in capo all'Agenzia sulla base di quanto previsto dalle BAT Conclusions;
- elenchi dei metodi indicati dalle BAT Conclusions ed ulteriori metodi ritenuti ad essi equivalenti che sono applicabili alle analisi per le emissioni in atmosfera.

Ciò premesso, nei paragrafi successivi si forniscono una prima serie di indicazioni al fine di coordinare l'applicazione, in sede di riesame, delle conclusioni generali sulle BAT previste dalla Decisione 2022/2427, relativamente ai sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica tenendo a riferimento le richieste di chiarimento emerse nell'ambito dei lavori del tavolo di confronto. Tali indicazioni potranno essere successivamente integrate sulla base di ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito delle istruttorie procedurali.

Relativamente agli aspetti non contemplati nel presente documento, si rimanda a quanto previsto nella relativa Decisione comunitaria.

5) Considerazioni generali sul calcolo delle portate massiche

L'indicazione fornita nelle considerazioni generali delle BAT prevede di considerare come un unico cammino gli scarichi gassosi con caratteristiche simili (ad esempio contenenti la stessa sostanza/parametri oppure sostanze/parametri dello stesso tipo) che vengono emessi attraverso due o più camini separati ma che, a giudizio dell'AC, potrebbero essere emessi attraverso un camino comune.

Tale principio è in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera, ed in particolare con l'art. **270 c.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** che prevede quanto segue: “*Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati*”.

In accordo con quanto sopra riportato, in sede di riesame il Gestore, nell'ambito dell'inventario delle emissioni di cui alla BAT 2, individua gli impianti che, sulla base della definizione di cui all'art. 270 c.4, possono essere considerati come un “unico” impianto, valutando (in attuazione della BAT 5) la possibilità di convogliare le emissioni ad un unico camino al fine di ridurre al minimo i punti di emissione, tenuto conto della sicurezza dell'impianto e di fattori di carattere tecnico, ambientale ed economico.

Le AC, sulla base di quanto trasmesso dal Gestore:

- valuteranno l'effettiva convogliabilità delle emissioni, al fine di ridurre il numero di punti di emissione, prevedendo – nel caso – gli interventi di adeguamento necessari;
- indipendentemente dall'effettivo convogliamento delle emissioni ad un unico camino, valuteranno i flussi di massa degli impianti “convogliabili” ai sensi dell'art. 270 c.4 al fine di determinare l'applicazione dei relativi BAT AEL.

Considerazioni

Per l'applicazione di alcune BAT (ad es. BAT 11, associata al superamento di una soglia quantitativa in flusso di massa, senza che venga esplicitata la modalità di calcolo di tale parametro), considerato che il valore del flusso di massa è determinante ai fini dell'applicazione delle BAT / BAT - AEL e rilevato che la

Decisione non fornisce indicazioni in merito alla quantificazione di tale parametro si propone (anche in analogia a quanto già previsto per altri settori) quanto segue.

Indicazioni

In fase di istruttoria di riesame (ovvero istanza di nuova installazione AIA), al fine di determinare il flusso di massa (o “portata massica”) da confrontarsi con i livelli di emissione indicati (vedi ad esempio le note 4-6-7-8-9 alla tabella 1.1 della BAT 11) per valutare l’applicabilità dei BAT – AEL, dovranno essere considerati:

- 1) nel caso di impianti esistenti:
 - per la portata: la portata di progetto autorizzata [Nm^3/h];
 - per la concentrazione: il valore più basso tra la concentrazione media degli ultimi 3 anni ed il nuovo valore limite proposto all’Autorità Competente in fase di riesame;
- 2) nel caso di impianti nuovi:
 - per la portata: la portata di progetto [Nm^3/h];
 - per la concentrazione: valore limite proposto all’Autorità Competente;in questo caso, l’applicazione della BAT potrebbe essere rivalutata, nel tempo, sulla base dei dati di concentrazione effettivi di esercizio, al fine di confermare la frequenza prescritta ovvero modificare la frequenza del monitoraggio a seconda dei valori registrati.

Nel caso di impianti “convogliabili” ai sensi dell’art. 270 c.4, ai fini del confronto con il valore soglia verrà utilizzato il flusso di massa complessivo, risultante dalla somma dei singoli flussi, ciascuno determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, secondo i criteri sopra riportati.

6) Indicazioni sulle BAT

6.1 Inventario emissioni convogliate e diffuse (BAT 2)

BAT 2: “Al fine di favorire la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, la BAT consiste nell’istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche al verificarsi di un cambiamento sostanziale), nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell’atmosfera avente tutte le caratteristiche seguenti”

L’applicazione della presente BAT è associata all’individuazione, da parte del gestore, di informazioni dettagliate riguardo, in sintesi:

- a) i processi di produzione chimica attuati nell’installazione (che dovranno essere comprensivi sia delle reazioni chimiche che degli schemi dei flussi di processo che indicano l’origine delle emissioni);
- b) le emissioni convogliate, andando ad individuare ad esempio i punti di emissione, i metodi di monitoraggio, le sostanze inquinanti presenti, anche in riferimento a quelle classificate come CMR 1A, CMR 1B e CMR 2 secondo il Regolamento UE 1272/2008 e s.m.i.);
- c) le emissioni diffuse, specificando le fonti di emissione, le loro caratteristiche e le caratteristiche del gas o del liquido a contatto con le fonti, le tecniche per prevenire o ridurre le emissioni e il monitoraggio.

In accordo con la BAT 2, il Gestore dovrà presentare contestualmente all’istanza di riesame, l’inventario delle emissioni; stante la rilevanza di tale documento ed al fine di semplificare ed uniformarne i contenuti, viene reso disponibile, sul sito web di Regione Lombardia, un modello di inventario da utilizzare nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni.

I contenuti dell’inventario dovranno, altresì, essere tenuti in considerazione da parte di ARPA nell’espressione del parere relativo al piano di monitoraggio e controllo, reso ai sensi dell’art. 29 quater c.6 del D.Lgs 152/06.

Criteri da utilizzare al fine di valutare la **pertinenza**

Rilevato che l'individuazione delle sostanze pertinenti, da effettuarsi nell'ambito dell'inventario di cui alla BAT 2, è determinante ai fini dell'applicazione dei BAT AEL e tenuto conto che la Decisione non fornisce indicazioni relative ai criteri/modalità per l'individuazione delle stesse, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni.

Il Gestore presenta una relazione con le informazioni individuate nell'allegato “Inventario delle emissioni”, al presente documento, relativo all’applicazione della BAT 2; a tale scopo potrà fare riferimento al modello “Inventario delle emissioni” di cui al documento reso disponibile sul sito web di Regione Lombardia.

Al tal fine è necessario procedere ad una caratterizzazione di tutte le emissioni, utilizzando anche i dati derivanti dalle attività di monitoraggio pregresse purché le analisi siano state eseguite con metodi indicati nelle BAT Conclusions o nel Piano di Monitoraggio vigente, oppure con metodi equivalenti o accreditati; tali dati devono essere risalenti preferibilmente agli ultimi 3 anni (nel caso di misure almeno semestrali) oppure 5 anni (nel caso di misure annuali). Nel caso di lavorazione a batch, la cui produzione è stata sospesa, potranno essere utilizzati anche analisi più datate.

Per i parametri previsti nella **BAT 8**:

- per i quali non è stato prescritto l'autocontrollo prima dell'emanazione delle BATC WGC,
e
- che, sulla base di valutazioni del Gestore e/o dell'AC e/o di ARPA (su materie prime e ausiliarie, reazioni chimiche di processo e prodotti/sottoprodotti ottenuti) potrebbero essere '**pertinenti**',

viene effettuato o prescritto un monitoraggio conoscitivo svolto almeno attraverso 3 campagne di misure (per le misure in discontinuo) ciascuna costituita da 3 campionamenti, per i quali verrà fatta successivamente la media dei valori (al fine di ottenere un valore per ogni campagna) secondo le metodiche previste dalle BATC WGC oppure con metodiche equivalenti o accreditati; al termine, gli esiti di tale monitoraggio verranno trasmessi all'AC e all'ARPA per valutare la pertinenza degli inquinanti ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio, in accordo con la nota 1 della BAT 8.

Ai fini dell'applicazione della nota 1 alla BAT 8 sono considerati **non pertinenti** gli inquinanti per i quali il gestore abbia dimostrato l'assenza in emissione sulla base dell'analisi del ciclo produttivo (materie prime utilizzate, intermedi prodotti, reazioni di processo). Possono altresì essere considerati non pertinenti gli inquinanti i cui livelli emissivi sono risultati inferiori al limite di rilevabilità del metodo di riferimento.

Fatta eccezione per le sostanze CMR, potranno, altresì, essere considerati **non pertinenti** inquinanti derivanti da materie prime utilizzate nel processo in quantitativi irrilevanti rispetto al quantitativo di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo afferente all'emissione, indicativamente al di sotto dell'1% o comunque mediamente inferiore a 10 kg/giorno.

Tutte le valutazioni in merito alla pertinenza degli inquinanti devono essere riportate nell'inventario delle emissioni di cui alla BAT 2.

Per i parametri/processi per i quali il gestore non è riuscito a condurre apposito monitoraggio specifico (ad esempio per le produzioni stagionali/occasionali), è facoltà della AC inserire nell'AIA adeguate prescrizioni affinché le emissioni derivanti da tali processi vengano caratterizzate entro il primo anno di messa in produzione, aggiornando così l'inventario delle emissioni successivamente al riesame dell'AIA.

6.2 Monitoraggio

BAT 8: “La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente”

Ai fini dell’applicazione della presente BAT, sarà reso disponibile sul sito di ARPA un Piano di Monitoraggio “tipo” con indicazioni riguardanti l’applicazione di tutte le BAT afferenti al settore chimico (BAT CWW, WGC e LVOC), che ogni gestore applicherà adattandolo alla propria realtà produttiva.

Precisazioni relativamente alle note alla tabella associata alla BAT 8:

- la nota 1) indica che il monitoraggio viene effettuato solo per sostanze/parametri ritenuti “pertinenti” nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario della BAT 2; pertanto ogni gestore dovrà determinare la pertinenza della sostanza per ogni punto emissivo nell’ambito dell’inventario delle emissioni, sulla base delle indicazioni di cui al paragrafo precedente;
- le note 4, 7, 8, 9 prevedono la riduzione della frequenza di monitoraggio per livelli di emissione definiti “sufficientemente stabili”: in assenza di indicazioni al riguardo, si ritiene che può essere considerata stabile un’emissione il cui flusso di massa ha oscillazioni inferiori al 20% rispetto a quanto rilevato in un set di campagne rappresentativo; a titolo indicativo può considerarsi rappresentativo un set costituito da almeno 9 misure uniformemente distribuiti in un arco temporale significativo (almeno 6 mesi e comunque in funzione del parametro ricercato e della riduzione della frequenza: in sostanza alla ridotta frequenza di analisi corrisponderà un più ampio periodo di monitoraggio). Le valutazioni in merito alla eventuale stabilità del flusso dovranno essere riportate nell’inventario delle emissioni.

BAT 11: “Al fine di ridurre le emissioni di composti organici convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione”.

Considerazioni

La BAT, oltre ad indicare le tecniche da utilizzare, definite per la maggior parte generalmente applicabili, presenta anche la tabella 1.1 relativa ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di composti organici convogliate nell’atmosfera.

Per quanto concerne il parametro TCOV si specifica che, salvo diverse indicazioni previste a livello nazionale, richiamato quanto previsto dal capitolo 6 del Bref, tabella 6.2¹, e tenuto conto della inevitabilità delle emissioni di metano, nella misura del parametro TCOV derivanti da processi/trattamenti di combustione termica deve essere esclusa la componente metanica.

Ai fini dell’applicazione del BAT-AEL per il TCOV (valori previsti tra 1 e 20 mg/Nm³), si considera applicabile, secondo la nota 4), il valore di portata massica pari a 100 g di carbonio/h al di sotto del quale l’emissione viene ritenuta di minore entità, **qualora** non vi siano sostanze CMR ritenute pertinenti nel flusso degli scarichi gassosi secondo l’inventario delle emissioni richiesto dalla BAT 2: si ritiene pertanto fondamentale l’individuazione di tali sostanze utilizzate nel ciclo produttivo e la cui cognizione va fatta ai sensi del richiamato inventario.

¹ Dal Bref: “**Degree of consensus reached during the information exchange:** At the Final TWG Meeting that took place as a series of web-based sessions during the period from 15 June to 2 July 2021, a high degree of consensus was reached on most of the BAT conclusions. However, 19 split views were expressed, which fulfil the conditions set out in Section 4.6.2.3.2 of Commission Implementing Decision 2012/119/EU. They are summarised in Table 6.2 below.

The TWG had extensive debates on the following topics on which a few TWG members raised **dissenting views** during the Final Meeting: • Mass flow values used to distinguish between major and minor channelled emissions and whether BAT-AELs (in Table 4.1, Table 4.3, Table 4.6, Table 4.9 and Table 4.15) may apply only to major emissions. The conclusion was to provide example mass flow values as a guide to distinguish between major and minor emissions. • The absence of a standardised methodology or approach to determine/calculate the mass flow values.”

Per la valutazione della entità delle sostanze CMR si rimanda anche alle note 6 e 7, 8 e 9 della medesima tabella.

Per valutare, in sede di riesame, l'effettiva possibilità di raggiungere tale range (1-20 mg TCOV/Nm³), adottando almeno una delle tecniche individuate dalla BAT 11, il gestore dovrà presentare contestualmente all'istanza uno studio di fattibilità tecnico-economica al fine di presentare eventuali soluzioni tecnico-impiantistiche utili al raggiungimento dei valori del range per il succitato parametro (TCOV).

Relativamente alla nota 5), si fa presente che il limite superiore dell'intervallo dei BAT-AEL per il TCOV può essere innalzato a 30 mg C/Nm³ quando si utilizzano tecniche di recupero dei materiali (ex. recupero di composti organici dagli scarichi gassosi di processo, di cui alla BAT 9), se sono soddisfatte **entrambe** le condizioni:

- assenza di sostanze classificate come CMR 1A/1B/2 ritenute pertinenti;
- efficienza di abbattimento del TCOV del sistema di trattamento degli scarichi pari o superiore al 95 %.

Analoga precisazione viene fatta anche alle note di cui ai punti 10) e 11), nelle quali il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL viene esteso a 15 mg/Nm³ per clorometano-diclorometano-triclorometano-tetraclorometano e 20 mg/Nm³ per toluene, nel caso in cui siano verificate entrambe le condizioni specificate: devono essere utilizzate tecniche di recupero dei materiali e l'efficienza di abbattimento del sistema di trattamento degli scarichi gassosi è pari o superiore al 95 %.

L'efficienza di abbattimento dovrà essere calcolata come differenza tra concentrazione a valle e concentrazione a monte del sistema di trattamento, rapportata con la concentrazione a monte, secondo la formula: $(C_{in} - C_{out}) / C_{in} * 100$.

Tale verifica deve essere effettuata nell'ambito dell'inventario di cui alla BAT 2 e successivamente secondo la frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio, ma almeno annuale.

In tali casi (note di cui ai punti 5, 10 e 11) l'Autorità Competente prenderà in considerazione il nuovo valore limite di emissione proposto e motivato dal gestore, sulla base del rispetto delle richiamate condizioni.

A tal fine è facoltà delle AC richiedere che i dati/risultati forniti siano accompagnati da una relazione nella quale vengono svolte valutazioni sito-specifiche relative all'installazione oggetto di riesame; qualora sulla base di tali dati sia necessario rivalutare il Piano di Monitoraggio, l'AC potrà avvalersi di ARPA ai fini dell'aggiornamento dello stesso.

Relativamente alle note 6) e 8) al fine di stabilire l'entità dell'emissione di COV classificati come CMR 1A o 1B, il valore soglia da considerare è 1 g/h.

Relativamente alla nota 4) al fine di stabilire l'entità dell'emissione di COV, il valore soglia da considerare è 100 g C/h, fermo restando l'assenza di sostanze CMR sulla base dell'inventario di cui alla BAT 2 (secondo il modello "Inventario delle emissioni" di cui al documento reso disponibile sul sito web di Regione Lombardia).

Relativamente alle note 7) e 9) al fine di stabilire l'entità dell'emissione di COV classificati come CMR 2, il valore soglia da considerare è 50 g/h.

La nota 1) prevede che per le attività individuate ai punti 7 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 t/anno) e 9 (Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 t/anno) dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. n.152/2006, ai fini dell'individuazione dei limiti alle emissioni, si applicheranno i valori più restrittivi tra quelli individuati nelle BAT Conclusions e quelli indicati nella tabella 1 di cui all'allegato III (punti 18 e 20) alla Parte V del D.Lgs 152/2006. Dal confronto emerge come i valori più restrittivi da applicare risultano essere quelli previsti dalle BAT che indicano, relativamente ai TCOV, un range pari a **1 – 20 mg/Nmc**.

Nel caso in cui sia previsto il monitoraggio in continuo di un parametro, sulla base della BAT 8, si evidenzia che il limite fissato dalla BAT è espresso come media giornaliera; ciò non determina automaticamente l'obbligo di rispettare anche un limite orario, salvo il caso in cui l'AC non ritenga necessario prevederlo per disciplinare specifiche condizioni di esercizio degli impianti, esplicitandolo espressamente nel quadro prescrittivo, prendendo a riferimento anche l'indicazione di cui al punto 2.2 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Eventuali deroghe temporanee

Atteso che in alcune installazioni lombarde il raggiungimento di livelli emissivi allineati con i BAT AEL, comporterebbe interventi sostanziali su linee produttive e/o sistemi di depurazione e trattamento delle emissioni, la cui eventuale realizzazione richiede, non solo tempistiche congrue e compatibili con il proseguo dell'attività produttiva ma anche investimenti notevoli, sulla base degli approfondimenti svolti nell'ambito del tavolo tecnico, è possibile che i gestori avanzino eventuali richieste di deroga, ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9 bis, del d.lgs. 152/06, le quali devono essere riconducibili alle casistiche riportate nell'allegato XII-bis alla Parte Seconda del decreto medesimo. Al riguardo è opportuno segnalare che anche in fase di definizione del Bref sono già state evidenziate alcune criticità - oggetto anche di osservazione da parte di diversi stati membri (19 Split View – cap.6 del Bref di settore, riassunte nella tabella 6.2 del relativo paragrafo) - nella scelta dei BAT AEL o altri aspetti indicati nella Decisione 2022/2427. A titolo esemplificativo, sulla base della raccolta dati che ha interessato le installazioni italiane, sono state riscontrate difficoltà a rispettare il limite superiore del BAT AEL per il parametro NOx nei processi di ossidazione catalitica.

Ai fini di una eventuale richiesta di deroga – che dovrà comunque essere limitata ad un periodo di tempo definito, funzionale ad effettuare i necessari interventi di adeguamento - il gestore è tenuto ad allegare all'istanza un'analisi costi-benefici che deve essere valutata dall'AC nell'ambito del procedimento di riesame per la concessione o meno della deroga richiesta. L'analisi costi-benefici deve contenere almeno:

- una valutazione tecnica degli interventi attuabili sull'impianto esistente per il rispetto dei limiti allo scarico con l'indicazione dei valori raggiungibili, sulla base della configurazione impiantistica, tecnologica ed emissiva della propria installazione e dell'analisi dei diversi fattori che possono incidere sulle scelte progettuali;
- il progetto dettagliato degli interventi impiantistici proposti per garantire il rispetto dei BAT-AELs previsti dalla Decisione (UE) 2022/2427 per la specifica realtà produttiva;
- il cronoprogramma di realizzazione degli interventi impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AELs.

Gli interventi di adeguamento e relative tempistiche previsti nell'analisi costi-benefici redatta dal gestore, qualora valutati positivamente da parte dell'Autorità Competente, diverranno parte integrante del quadro prescrittivo dell'AIA rilasciata a seguito del procedimento di riesame per l'adeguamento alle conclusioni sulle BAT. Si rammenta che in caso di concessione della deroga ai sensi del comma 9-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione prescritti nell'AIA sino all'adeguamento alle BAT Conclusions devono, in ogni caso, rispettare i valori limite stabiliti dalla normativa nazionale: nel caso specifico, deve essere garantito il rispetto, in particolare, delle disposizioni e dei valori limite di cui all'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Acronimi utilizzati nel presente documento

Acronimi	Definizione
WGC	Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector Sistemi comuni di gestione e trattamento dei gas di scarico nel settore chimico, di cui alla Decisione 2022/2427
CWW	Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector Sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nel settore chimico, di cui alla Decisione 2016/902
LVOC	Production of Large Volume Organic Chemicals Fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, di cui alla Decisione 2017/2117
LVIC	Large Volume Inorganic Chemicals Fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità (non ancora pubblicate)
CMR	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
CMR 1A	Sostanza CMR di categoria 1 A quale definita nel regolamento (CE) n.1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H340, H350, H360
CMR 1B	Sostanza CMR di categoria 1 B quale definita nel regolamento (CE) n.1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H340, H350, H360
CMR 2	Sostanza CMR di categoria 2 quale definita nel regolamento (CE) n.1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H341, H351, H361
AC	Autorità Competente
AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
TCOV	Carbonio Organico Volatile Totale
COV	Carbonio Organico Volatile
C_{in}	Concentrazione inquinante in ingresso
C_{out}	Concentrazione inquinante in uscita